

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-237 del 18/01/2017
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA DA SORGENTE AD USO IDROELETTRICO ĩ DITTA COMUNALIA DI BOSCHETTO s.n.c., IN COMUNE DI ALBARETO (PR), IN LOC. BOSCHETTO - CASE SIGNORASTRI ĩ COD. PRATICA PR10A0027
Proposta	n. PDET-AMB-2017-250 del 18/01/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno diciotto GENNAIO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA DA SORGENTE AD USO IDROELETTRICO – DITTA COMUNALIA DI BOSCHETTO s.n.c., IN COMUNE DI ALBARETO (PR), IN LOCALITÀ BOSCHETTO - CASE SIGNORASTRI – COD. PRATICA PR10A0027

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, “Testo unico sulle opere idrauliche”,
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”,
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA),
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2102 del 30 dicembre 2013, “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico”,
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2067 del 14 dicembre 2015, “Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021”, che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per i corpi idrici superficiali,
- la Delibera n.8 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano (Direttiva derivazioni)”,

- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico",
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni".

Premesso che:

- con determinazione regionale n. 11609 del 20/10/2010, è stato rilasciato alla Comunalità di Boschetto s.n.c. il provvedimento di concessione di derivazione di acqua pubblica da sorgente ad uso idroelettrico, dalle sorgenti Lejo, Rio Gotrino e Costa Piana nel comune di Albareto (PR) località Boschetto – case Signorastrì nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare, parte integrante del predetto atto, con scadenza al 31/12/2015 – Pratica **PR10A0027**;
- con nota pervenuta in data 18/12/2015 e acquisita al protocollo n. PG.2015.0891079 del 29/12/2015, Bosi Renzo in qualità di rappresentante legale della Comunalità di Boschetto ha presentato domanda di rinnovo della concessione sopracitata.

Dato atto che:

- le caratteristiche del prelievo non sono variate, per cui le portate, i volumi derivati e i dati di sintesi dell'impianto autorizzato risultano essere i seguenti:
 - salto lordo 226 m;
 - portata massima 12 l/s;
 - portata media 10 l/s;
 - potenza nominale di concessione 22,17 kW;
 - potenza installata 25kW;
 - l'opera di presa è ubicata nel comune di Albareto (PR), località Signorastrì, alle seguenti coordinate geografiche ED 50 UTM 32: X= 555839, Y= 4919197
- l'opera di presa è costituita da un serbatoio dal quale si dipartono due condotte interrato a servizio rispettivamente della rete acquedottistica e, per quanto riguarda l'acqua in eccesso, dell'impianto idroelettrico per una potenza legale autorizzata pari a 22,17 kW pari ad un volume idrico annuo turbinato di 250.000 m³, considerato un salto lordo di 226 m .
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000).

Dato atto inoltre:

- che la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad uso idroelettrico per cui il canone è fissato ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 152 della citata L.R. n. 3/1999 e deliberazioni seguenti di modificazione e aggiornamento;

- del pagamento delle spese di istruttoria pari ad € 87,00 in data 18/12/2015;
- del regolare pagamento dei canoni di concessione fino al 2016;
- che in data 13/10/2016 la cifra di € 21,62, quale integrazione del deposito cauzionale, è stata erroneamente versata nel conto corrente dei canoni di concessione;
- che il deposito cauzionale, già versato dal titolare in data 09/11/2010 nell'importo di € 290,98 è stato aggiornato rispetto al canone 2016 ed è stato versato il conguaglio, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del R.R. 41/2001 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nella misura di € 21,62 ;
- che la richiesta di rinnovo di concessione è stata assoggettata al procedimento di cui all'art. 27 del R.R. 41/01.

D E T E R M I N A

richiamate le motivazioni espresse in premessa:

- a) di riconoscere alla Comunalità di Boschetto s.n.c., P.IVA. 00827580341 il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica da sorgente, in località Boschetto - "Case Signorastri", nel comune di Albareto (PR), per uso idroelettrico, già concessa con determinazione n. 11609 del 20/10/2010 alla Comunalità di Boschetto (PR) ;
- b) di stabilire che il prelievo è esercitato con portata media di 10 l/s per produrre, con un salto lordo di 226 m, una potenza nominale di 22,17 kW ;
- c) di stabilire la scadenza della concessione al **31 dicembre 2035**;
- d) di approvare il disciplinare allegato al presente atto che riprende il disciplinare della determinazione n.11609 del 20/10/2010 con le integrazioni e gli aggiornamenti conseguenti all'istruttoria di rinnovo;
- e) di dare atto che:
 - il canone per l'utilizzo della risorsa idrica relativo all'anno 2016 è fissato in € 312,60 ed è stata versata integrazione di € 3,77 ;
 - il canone 2017, da versare entro il 31/03/2017, è pari a € 312,91 cui si applica una riduzione di € 21,62 corrispondente alla cifra erroneamente già versata sul conto corrente dei canoni di concessione e non sul conto corrente intestato a Regione Emilia-Romagna - Presidente Giunta Regionale a titolo di integrazione deposito cauzionale, per un totale da versarsi pari a € 291,29;
 - i canoni annuali successivi al 2017, calcolati sulla base dei kW assentiti, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - il deposito cauzionale è già stato conguagliato col versamento di € 21,62;
 - sono state versate le spese di istruttoria per un importo di € 87,00 ;

- f) di dare atto oltre che:
- il canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo già versato quale deposito cauzionale e la sua integrazione sono introitati sul Capitolo n. 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999 n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
- g) di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;
- h) di dare atto che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi citati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- i) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- j) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- k) di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933;
- l) di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T del presente atto;
- m) di notificare il presente atto al richiedente secondo le modalità di legge.

Il Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni

Dott. Giuseppe Bagni

(originale firmato digitalmente)

ARPAE
Agenzia per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia
della Regione Emilia Romagna
Direzione Tecnica - Area Rilascio Concessioni

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica da sorgente assentita alla COMUNALIA DI BOSCHETTO s.n.c., P.I.00827580341, con sede in Albareto (PR), località Boschetto – Case Signorastri, legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Albareto (PR) (Prat. PR10A0027).

ART. 1 – QUANTITÀ DI ACQUA DA DERIVARE, MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA DERIVAZIONE E DESTINAZIONE D' USO DELLA STESSA

Quantità di acqua derivabile per uso idroelettrico:

- portata massima: 12 l/s;
- portata media: 10 l/s;
- volume idrico turbinato: 250.000 m3/anno;
- salto lordo: 226 m;
- potenza legale autorizzata: 22,17 kW.

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per uso idroelettrico, a servizio di una microcentrale elettrica. La consegna e il trasporto dell' energia alla rete Enel sarà effettuata in un palo adiacente la condotta idrica nei pressi dell' abitato di Boschetto tramite un cavidotto completamente interrato.

ART. 2 – DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA E LORO UBICAZIONE

2.1 Descrizione delle opere e loro ubicazione - L' opera di presa è ubicata in comune di Albareto (PR), località Boschetto - "Case Signorastri" ed è costituita da un serbatoio dal quale si dipartono due condotte interrate a servizio rispettivamente della rete acquedottistica e, per quanto riguarda l'acqua in eccesso, dell'impianto idroelettrico per una potenza legale autorizzata pari a **22,17 kW** considerato un salto lordo di 226 m.

UBICAZIONE COORDINATE ED50 UTM32 delle opere di presa:

X=555839 Y=4919197

Ogni variazione relativa alle opere dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ad Arpae, che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

3.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2035, salvo casi di rinuncia, decadenza o revoca a norma del R.R. n.41/2001. Qualora, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione e non ostino ragioni di pubblico interesse, al Concessionario, subordinatamente alla presentazione di domanda anteriormente alla scadenza naturale del titolo, potrà essere rinnovata la concessione con le modalità stabilite dal citato R.R. n.41/2001, art. 27, con quelle modifiche che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso d' acqua, si rendessero necessarie. In particolare la concessione potrà esser anticipatamente revocata, senza che il Concessionario abbia diritto a compensi od indennità, per motivi di pubblico generale interesse ai fini della tutela delle acque pubbliche, oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze previste dall' art. 22 del R.R. n. 41/2001 in ordine ai casi di negata concessione.

ART. 4 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

4.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R.41/2001.

4.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

ART. 5 – CANONE DELLA CONCESSIONE

5.1 L'importo del canone per l'anno 2017 è fissato in € 312,91.

5.2 I canoni annuali successivi, calcolati sulla base dei kW assentiti, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite Deliberazioni della Giunta Regionale.

5.3 I canoni annuali dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.2/2015. Il pagamento va effettuato anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto od in parte di quanto concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n.41/2001, nel quale caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5.4 Ai sensi dell'art.32, c. 1, del R.R. n. 41/2001, il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza dal diritto a derivare.

ART. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE

6.1 Il deposito a titolo di cauzione è stato fissato ed effettuato a garanzia degli obblighi di concessione a norma dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999, dando atto che per il medesimo è già stato versato l'importo di € 290,98, in costanza del rilascio della concessione n. 11609 del 20/10/2010, ed in occasione del rinnovo è stata effettuata la necessaria integrazione di € 21,62.

6.2 Alla cessazione della concessione, il deposito verrà restituito, verificato il rispetto di tutti gli obblighi di concessione.

6.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza) e per il danno derivante dal mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione.

ART. 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

7.1 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare l'Autorità concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

7.2 Variazioni - Ogni variazione relativa alle opere di prelievo e di misura, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento dei singoli manufatti e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta all'Autorità concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso dell'Autorità concedente, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere

tempestivamente comunicata all' Autorità concedente. L' Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell' utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa.

7.3 Dispositivo di misurazione - Ai sensi dell' art.95 del D.Lgs. n.152/2006 il concessionario è tenuto alla misurazione delle portate e dei volumi d' acqua pubblica derivati installando idonea strumentazione presso il punto di prelievo e ove presente presso l' opera di restituzione. Il concessionario è tenuto a garantire il buon funzionamento della strumentazione. I risultati delle misurazioni effettuate dovranno essere inviate entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici), all' Autorità di Bacino competente per territorio e ad ARPAE-Direzione Tecnica, secondo le modalità e nel formato indicato dall' Amministrazione Regionale.

7.4 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocua ai terzi ed al pubblico generale interesse. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006. Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne questa Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta od indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di tutto quanto forma oggetto della presente concessione.

7.5 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente o competente in materia il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

7.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n.41/2001) - Le opere di derivazione non possono essere abbandonate senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura della derivazione non alteri la qualità ed il regime idrografico.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall' Amministrazione concedente.

7.7 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

7.8 Verifica di congruità - In ottemperanza alla Direttiva 2000/60/CE tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della suddetta direttiva europea, sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell' atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte

della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

7.9 Osservanza di leggi e regolamenti - Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante della COMUNALIA DI BOSCHETTO s.n.c., P.I.00827580341 presa visione in data _____ del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.